

Delibera n. 223/2020

Trattamento economico del personale comandato in Autorità.

L'Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 15, che reca la disciplina dei comandi presso l'Autorità, prevedendo che *"L'Autorità può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, ad istituti e organismi pubblici o privati, il comando o il distacco temporaneo di singoli dipendenti presso i propri uffici, in base a motivate esigenze organizzative e funzionali, nel limite del 10% dei posti previsti in pianta organica (...)"*;
- CONSIDERATO** che, al fine di poter avvalersi del suddetto istituto, occorre disciplinare il trattamento economico spettante al personale in posizione di comando presso l'Autorità;
- VISTO** l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede il divieto di erogare al personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso le Autorità amministrative indipendenti, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015, e, in particolare, l'articolo 11, relativo alla contrattazione collettiva;
- VISTO** l'accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali nella riunione del 1° dicembre 2020, avente ad oggetto il trattamento economico del personale comandato in Autorità;
- TENUTO CONTO** che detto accordo prevede, per il suddetto personale:
- a) la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione pubblica di provenienza sia in per gli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo;

- b) il riconoscimento del trattamento economico accessorio già in vigore per i dipendenti dell’Autorità sulla base del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico citato, che comprende il premio di risultato, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera b), del medesimo Regolamento e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario rese da funzionari e operativi, secondo le modalità previste dall’Accordo sindacale in materia *pro tempore* vigente; ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, il parametro retributivo di riferimento è individuato partendo dal livello stipendiale iniziale di inquadramento, con l’attribuzione di un livello per ogni due anni completi di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire in Autorità; il parametro retributivo di riferimento è aggiornato ogni due anni in ragione di un livello stipendiale;
- c) per il solo personale proveniente da amministrazioni pubbliche diverse dalle Autorità amministrative indipendenti e laddove il trattamento economico in godimento sia inferiore al corrispondente livello stipendiale del personale di ruolo dell’Autorità, il riconoscimento di una “*indennità accessoria di comando*”, negli importi annui di seguito indicati:
- dirigente: euro 10.000,00 (misura minima); euro 12.000,00 (misura media); euro 18.000,00 (misura massima);
 - funzionario: euro 8.000,00 (misura minima); euro 10.000,00 (misura media); euro 14.000,00 (misura massima);
 - operativo: euro 5.000,00 (misura minima); euro 7.000,00 (misura media); euro 10.000,00 (misura massima);

resta fermo che, nel rispetto del divieto di cui alle sopra citate disposizioni dell’articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 183 del 2011, il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza del personale comandato, sommato all’indennità accessoria di comando riconosciuta, non può essere comunque superiore al 90% (novanta per cento) del livello stipendiale iniziale della qualifica corrispondente del personale di ruolo dell’Autorità;

RITENUTO

di introdurre la disciplina sul trattamento economico del personale in posizione di comando presso l’Autorità, disponendone l’approvazione secondo il contenuto sopra richiamato dell’accordo del 1° dicembre 2020;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di determinare il trattamento economico del personale in posizione di comando presso l’Autorità secondo quanto contenuto nell’Allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 17 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)